

REGOLAMENTO D'USO DELL'IMPIANTO STADIO "M. BENTEGODI" DI VERONA

PREMESSA

- Per "stadio" si intende l'intera struttura/impianto incluse le aree di proprietà e l'area di servizio esterna, occupate o utilizzate dal club;
- per "club" si intende l'organizzatore dell' Evento
- per "evento" si intende ogni manifestazione ufficiale/partita organizzata dal club professionistico, che ha luogo nello stadio.

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Accesso e Permanenza nello Stadio.

1. L'accesso e la permanenza nello *stadio* in occasione dell'evento comporta l'accettazione del presente regolamento. **Il rispetto del presente Regolamento e delle normative emanate dalla FIFA, dalla UEFA, dalle Leghe Professionisti, dal Club e dall'Autorità di Pubblica Sicurezza è condizione indispensabile per l'accesso e la permanenza dello spettatore nello stadio. L'inosservanza dello stesso comporterà l'immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall'impianto del contravventore e l'applicazione da parte dell'autorità di Pubblica Sicurezza delle disposizioni e delle sanzioni previste dalla normativa vigente, tra cui, se ammissibile, anche l'applicazione del Divieto di Accesso ai luoghi in cui si Svolgono manifestazioni Sportive (DASPO). (ART. 1-septies D.L. 28/2003 conv. L. 88/2003)**
2. L'accesso e la permanenza nello *stadio* sono consentiti solo ai possessori di idoneo titolo di accesso, rilasciato esclusivamente da soggetti espressamente autorizzati dal club. Il titolo d'accesso è personale e non potrà essere ceduto a terzi, salvo i casi e secondo le modalità previsti dal club e dalla normativa di legge in materia. Il Titolo, inoltre, dovrà essere conservato per tutta la durata dell'evento e mostrato in qualsiasi momento a richiesta del personale preposto.
3. Per l'accesso all'impianto è richiesto altresì il possesso di un documento di identità valido o, in caso di minori di anni 15, di un documento di autocertificazione conforme a quanto stabilito dalla norma, anche specifica, da esibire a richiesta del personale preposto, per verificare la corrispondenza tra il titolare del tagliando ed il possessore dello stesso. (L 4 marzo 2007 n.41 art. 1)
4. L'accesso non è in alcun modo consentito a persone soggette a diffida per atti di violenza sportiva, secondo il disposto dell' Articolo 9 del Decreto 8-2-2007, coordinato con legge 4-4-2007.
5. L'ingresso allo *stadio* deve avvenire attraverso gli appositi varchi ed è subordinato alla verifica della regolarità del titolo di accesso anche mediante l'utilizzo di apposite apparecchiature. (D.M. 18 marzo 1996 e succ modif.)
6. Lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare esclusivamente il posto specificato sul titolo di accesso e non potrà spostarsi in altro settore dello *stadio* diverso da quello indicato sul biglietto, salvo i casi espressamente autorizzati dal club o dall' Autorità di Pubblica Sicurezza.
7. Nello stadio sono chiaramente indicati, con apposite segnalazioni, l'ubicazione dei settori e dei posti nonché i percorsi per accedervi. Ogni settore è provvisto di propri ingressi, e l'accesso agli stessi è consentito solo tramite questi.
8. L'Autorità di Pubblica Sicurezza presente avrà il diritto di effettuare controlli sia personali che all'interno di borse e/o contenitori al seguito dello spettatore, finalizzati ad impedire l'introduzione nello *stadio* di oggetti o sostanze illecite, proibite o suscettibili di indurre o provocare atti di violenza.

Annullamento-Spostamento dell' Evento

9. Data e ora dell'evento potranno essere modificate per disposizione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza o delle autorità sportive senza che ciò possa determinare alcuna responsabilità a carico del club.
10. In caso di *evento* postposto o annullato, l'eventuale rimborso avverrà secondo le disposizioni in materia e con le modalità comunicate successivamente dal club, senza alcuna responsabilità per quest'ultimo. Il rimborso o la sostituzione del biglietto potranno aver luogo solo a fronte di presentazione dello stesso.

DIVIETI

E' severamente vietato:

11. introdurre e/o detenere nello *stadio* ogni oggetto che possa essere usato come arma e/o essere pericoloso per l'incolumità e la sicurezza pubblica e comunque, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i seguenti oggetti: veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile, droghe, coltelli, materiale pirotecnico, fumogeni, trombe a gas, razzi e bengala, armi, oggetti pericolosi, luci laser, bottiglie, recipienti di vetro, lattine, caschi da motociclista; (legge 401/89 e succ. modif.)
12. la vendita di bevande in contenitori di vetro, plastica e lattine. È consentita la commercializzazione di bevande solo previa miscita in bicchieri di plastica leggera o di carta. È fatto divieto inoltre di introdurre allo stadio bevande in contenitori di vetro, plastica o lattina, salvo che siano versate in bicchieri di plastica leggera o di carta. (Nota Prefetto di Verona 13.10.2007);
13. **introdurre nello stadio striscioni e qualsiasi altro materiale ad essi assimilabile, compreso quello per le coreografie, se non espressamente autorizzato dal club e/o in violazione delle modalità introduzione ed esposizione dallo stesso indicate. Sono altresì vietati i tamburi ed altri mezzi di diffusione sonora (es. megafono, tamburo – Determinazione Osservatorio n.14/2007**

- dell'8.3.2007). Nel limite stabilito dalle società sportive, sarà possibile introdurre ed esporre striscioni coreografici e/o contenenti scritte a sostegno della propria squadra per la gara in programma, inoltrando, apposta istanza alla società che organizza l'incontro. Il parere del GOS sarà decisivo per l'accettazione o meno;
14. introdurre o esporre cartelli, stendardi, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato e striscioni contenenti propaganda a dottrine politiche, ideologiche o religiose, asserzioni o concetti che incitano all'odio razziale, etnico o religioso o che possano ostacolare il regolare svolgimento della gara;
 15. esporre materiale che per dimensioni ostacoli la visibilità agli altri tifosi tanto da costringerli ad assumere la posizione eretta; (Determina 14/07 osservatorio Nazionale Manifestazioni sportive)
 16. introdurre attrezzature professionali in grado di registrare e trasmettere, in digitale o su qualsiasi altro supporto, materiale audio, video e audio-video, informazioni o dati inerenti l'evento nello stadio. Il copyright per trasmissioni o registrazione non autorizzate è dovuto, secondo le norme di legge, al club;
 17. arrampicarsi e scavalcare recinzioni, separatori e strutture dello stadio; (L 401/89 art. 6 bis comma 2)
 18. sostare in piedi sui posti a sedere, sostare in prossimità di passaggi, vie di accesso e di uscita, uscite e ingressi, le scale ed ogni altra via di fuga; (art 1 quinquies L 88 24 aprile 2003)
 19. ogni comportamento che possa concretizzare fattispecie penali in genere ed in particolare quelli di cui i reati indicati nell'art. 6 comma I della legge 13 dicembre 1989 n°401, e successive modificazioni, con particolare riguardo ad ogni attività di travisamento, ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, all'incitazione alla violenza nel corso di manifestazioni sportive ufficiali organizzate dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, nonché al lancio di materiale pericoloso;

AVVERTENZE e DISPOSIZIONI DI LEGGE

20. **Reati penali.** Tra i comportamenti puniti con sanzioni amministrative e penali quali il divieto di accesso negli stadi, l'arresto e la reclusione si richiamano i reati indicati nell'articolo 6, comma I, della legge 13 dicembre 1989 n° 401, e successive modificazioni ed, in particolare:
 - ostentare simboli o emblemi di gruppi o associazioni che diffondono la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici nazionali o religiosi;
 - effettuare cori volgari e/o razzisti, striscioni o scritte volgari e/o razziste;
 - lanciare oggetti;
 - incitare alla violenza nel corso di competizioni agonistiche.
21. **Motivi di interdizione all'accesso e/o di espulsione dallo Stadio e/o di denuncia.** L'Autorità di Pubblica Sicurezza potrà limitare o interdire l'ingresso o la permanenza nello stadio, anche per eventi successivi, a chiunque non rispetti le norme generali di comportamento ed i divieti indicati e, in particolare: a chiunque disponga di titolo di accesso non emesso da soggetti autorizzati od emesso in violazione delle procedure per la separazione delle squadre; a chiunque rifiuti di sottoporsi ai controlli; a chiunque compia atti di violenza o di pericolo o introduca oggetti, striscioni o altro materiale vietato od in violazione delle norme di cui sopra.
22. Inoltre, chiunque sia sorpreso a danneggiare o deturpare lo stadio o le proprietà del club, commetta atti criminali, nello stadio, nell'area circostante lo stadio, nel percorso di avvicinamento o di allontanamento dallo stadio, in occasione di un evento può essere denunciato all'Autorità e potrà essere passibile di diffida all'accesso dello stadio per tutti i futuri eventi.
23. **Videosorveglianza e trattamento dei dati.** Lo stadio è controllato da un sistema di ripresa e registrazione audio-video delle immagini, posizionato sia all'interno che all'esterno dell'impianto. La registrazione è effettuata dall'apertura fino alla chiusura dello stadio ed in occasione dell'eventuale accesso di persone per la preparazione di coreografie. I dati ed i supporti di registrazione sono conservati presso lo Stadio, con l'adozione di ogni misura di sicurezza prevista dalla legge. I dati potranno essere visionati per scopi di giustizia sportiva dal delegato della Lega Nazionale Professionisti e potranno essere altresì consegnati, in caso di richiesta, alla Autorità di Pubblica Sicurezza o Giudiziaria. I dati non utilizzati a norma del comma precedente sono cancellati trascorsi i 7 (sette) giorni. Il trattamento dei dati personali e delle registrazioni è effettuato, secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali e del Decreto del Ministero dell'Interno del 6 giugno 2005, dal club, come sopra indicato, Titolare del trattamento.

Il presente Regolamento è soggetto a possibili variazioni conseguenti ad uscite di nuove leggi e/o decreti, dettati anche dalle Leghe Professionisti.

INTEGRAZIONE
AL REGOLAMENTO D'USO DELL'IMPIANTO
STADIO "M. BENTEGODI" DI VERONA

[(Determinazione n. 14/2010 Osservatorio Nazionale Manifestazioni sportive)]

A seguito della determinazione n. 14/2010 dell'Osservatorio Nazionale Manifestazioni Sportive, il Regolamento d'uso dello Stadio Bentegodi di Verona viene integrato e/o modificato come segue:

1. Il punto 1 del Regolamento d'uso viene così interamente sostituito: *"L'accesso e la permanenza, a qualsiasi titolo, all'interno dell'impianto sportivo, in occasione degli incontri di calcio, sono regolati dal "regolamento d'uso"; l'acquisto del titolo di accesso ne comporta l'accettazione da parte dello spettatore.*

L'inosservanza dello stesso comporterà l'immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall'impianto del contravventore nonché l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro.

Qualora il contravventore risulti già sanzionato, anche in un impianto diverso, per la medesima violazione del regolamento d'uso, la sanzione può essere aumentata sino alla metà del massimo e può essere comminato il divieto di accesso alle manifestazioni sportive".

2. Il punto 8 del Regolamento d'uso viene così integrato, con l'introduzione del seguente punto 8 a): *"lo spettatore può essere sottoposto, anche da parte degli steward ed a mezzo di metaldetector, a controlli finalizzati ad evitare l'introduzione di materiali illeciti, proibiti e/o pericolosi ed è tenuto a seguire le indicazioni fornite dagli steward".*

3. Il punto 12 del Regolamento d'uso viene così integrato, con l'introduzione del seguente punto 12 a): *"all'interno dello stadio è vietato introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazioni in deroga per particolari aree, rilasciate dall'autorità competente, previo parere favorevole del Questore".*

4. Il punto 12 del Regolamento d'uso viene così integrato, con l'introduzione del seguente punto 12 b) *"è vietato accedere e trattenersi all'interno dello stadio in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope".*

5. Il punto 18 del Regolamento d'uso viene così integrato, con l'introduzione del seguente punto 18 a) *"all'interno dello stadio è vietato esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri tifosi o la segnaletica di emergenza o che comunque sia di ostacolo a tutte le vie di fuga".*

L'acquisto del titolo di accesso comporta l'accettazione da parte dello spettatore del Regolamento d'uso dello Stadio "Bentegodi" e delle sue modificazioni e integrazioni, a seguito della determinazione n. 14/2010 dell'Osservatorio Nazionale Manifestazioni Sportive.

Verona, lì 01.05.2010